



COMUNICATO STAMPA n. 79/26

Lussemburgo, 4 giugno 2026

Sentenza della Corte nella causa C-147/24 | [Safi] ¹

La madre di un figlio minorene cittadino dell'Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui risiede con il figlio e di cui quest'ultimo ha la cittadinanza, anche se essa gode già di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro

Una madre marocchina risiede nei Paesi Bassi con il coniuge, di cittadinanza olandese e marocchina, e il figlio minorene, di cittadinanza olandese. La madre desidera ottenere un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi per poter continuare a vivere con il proprio figlio, cittadino dell'Unione. La sua domanda è stata respinta con la motivazione che essa godrebbe già di un diritto di soggiorno in Spagna e che il figlio minorene potrebbe accompagnarla in tale Stato membro. La Corte sottolinea tuttavia l'importanza del rispetto della vita familiare che tale figlio conduce attualmente con entrambi i genitori, dai quali dipende, nei Paesi Bassi. Sussiste, infatti, un rischio concreto che il figlio venga separato dal padre qualora quest'ultimo non ottenga il diritto di soggiorno in Spagna. Se così fosse, alla madre dovrebbe essere concesso un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi. Inoltre, tale diritto dovrebbe esserle concesso anche qualora si dovesse constatare che un trasferimento in Spagna è contrario all'interesse superiore del minore.

V, di cittadinanza marocchina, ha soggiornato e lavorato legalmente in Spagna dal 1999 al 2014. Sin dal suo matrimonio nel 2014, ella risiede nei Paesi Bassi con il coniuge, nato in tale Stato e in possesso della cittadinanza olandese e marocchina. Il loro matrimonio è stato trascritto nei registri anagrafici del comune dei Paesi Bassi in cui risiedono. Tuttavia, V non è titolare di un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi. Nel 2015 è nato il loro figlio, che possiede la cittadinanza olandese e di cui i coniugi si occupano insieme. Il coniuge di V non percepisce alcun reddito da lavoro a causa delle sue condizioni di salute e, a questo titolo, è parzialmente esonerato dall'obbligo di lavorare. Egli beneficia invece di prestazioni di assistenza sociale.

Nel 2020, V ha presentato una domanda di diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi. Nel 2021, le autorità dei Paesi Bassi hanno respinto la sua domanda, ritenendo che essa godesse di un diritto di soggiorno in Spagna. Inoltre, tali autorità le hanno ordinato di recarsi immediatamente in Spagna e di lasciare quindi il territorio dei Paesi Bassi. V ha pertanto adito il Tribunale dell'Aia (Paesi Bassi), il quale ha constatato l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra V e suo figlio minorene, cittadino dell'Unione, e ha deciso di adire la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza, la Corte ricorda innanzitutto che, nell'ipotesi in cui V non godesse più di un diritto di soggiorno in Spagna, le autorità olandesi sarebbero tenute a concederle un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi, in ragione del suddetto rapporto di dipendenza. Infatti, se tale diritto di soggiorno fosse rifiutato a V, il figlio minorene, cittadino dell'Unione, sarebbe costretto ad accompagnare la madre e a lasciare il territorio dell'Unione. Tale partenza priverebbe detto figlio del godimento effettivo del contenuto essenziale dei suoi diritti di cittadino dell'Unione.

La Corte rileva poi che, nell'ipotesi in cui V godesse ancora di un diritto di soggiorno in Spagna, tale circostanza, di per sé, non potrebbe precludere a V la possibilità di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi. Infatti, in caso di rifiuto di tale diritto di soggiorno a V, il figlio sarebbe costretto ad accompagnare la madre in Spagna e quindi a lasciare i Paesi Bassi, Stato membro di residenza di cui è cittadino, il che potrebbe ledere alcuni dei suoi diritti fondamentali.

In tale contesto, la Corte sottolinea l'importanza del rispetto della vita familiare che detto minore conduce attualmente con entrambi i genitori, dai quali dipende, nei Paesi Bassi. Sussiste, infatti, un rischio concreto che questa vita familiare non possa proseguire in Spagna e che il minore venga separato dal padre qualora quest'ultimo non ottenga il diritto di soggiornarvi stabilmente. Ciò premesso, e fatta salva una verifica da parte del giudice olandese, la Corte constata che a V dovrebbe essere concesso un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi, poiché il rifiuto di concederle tale diritto comprometterebbe l'unità familiare e priverebbe tale minore della possibilità, di cui ha beneficiato sin dalla nascita, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

Il giudice olandese deve altresì verificare se un trasferimento forzato del minore in Spagna sia contrario all'interesse superiore di quest'ultimo. Nel caso di specie il minore non parla spagnolo, bensì olandese. Inoltre, egli ha iniziato a parlare solo all'età di cinque anni e presenta difficoltà di elocuzione e di espressione che lo hanno indotto a seguire un insegnamento specializzato nei Paesi Bassi, destinato agli alunni che necessitano di un sostegno specifico. Se tale giudice dovesse constatare che un siffatto trasferimento in Spagna è contrario all'interesse superiore del minore, a V dovrebbe essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi anche per tale motivo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto giuridico si riferisce al periodo pertinente e si basa sugli atti della causa.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.